

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

UTENZE DOMESTICHE

Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) solai e sottotetti non collegati da scale fisse da ascensori o montacarichi;
 - d) balconi e terrazze scoperti.
 - e) aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, posti auto scoperti;
 - f) aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare;
 - g) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) e privi di arredamento, purché non considerati pertinenziali all'immobile destinato ad abitazione principale;
 - b) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) Per l'abitazione di residenza e relative pertinenze occupate dal nucleo familiare in stato di indigenza che percepisca contributi economici di tipo assistenziale da parte della struttura socio assistenziale competente per territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario, è riconosciuta una riduzione del 100% del tributo. Nel caso in cui il contributo sia continuativo, l'esenzione compete per l'intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l'esenzione è computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso. Su segnalazione della struttura socio assistenziale competente, in particolari situazioni di disagio economico-sociale, diverse rispetto a quelle di cui ai periodi precedenti, possono essere concesse ulteriori agevolazioni sul pagamento della TARI.

- b) Per l'abitazione di residenza e relative pertinenze occupate dal nucleo familiare, non coabitante con altri nuclei, il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S., è riconosciuta una riduzione del 100% del tributo; Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità;
2. L'agevolazione di cui al punto b) è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri ogni anno di averne diritto.

Bonus sociale per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.
2. Il tributo viene ridotto sia nella parte fissa che nella parte variabile del 100%, per le abitazioni di residenza e relative pertinenze occupate da nuclei familiari con reddito insufficiente, documentato da regolare certificato ISEE in corso di validità, non superiore a € 8.500,00.
3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
 - a) del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, non sia utilizzata come struttura ricettiva o oggetto di locazione/detenzione da parte di altri soggetti;
 - b) del 25% per le utenze non domestiche, nei casi in cui i locali, anche quelli con classamento catastale di civile abitazione, pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all'uso perché dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas o energia elettrica) e, comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime;
 - c) la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;
 - d) del 100% per l'unità immobiliare occupata da un unico componente anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti in uso a soggetti terzi.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 22 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20 %, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal Contratto di gestione del servizio di igiene urbana.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.